



SENT. N. 78/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dr. Guido Petrigni Consigliere

dr. Giuseppe Vella Primo Referendario- relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23807** del
registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di
citazione depositato in data 7 ottobre 2024, ritualmente notificato, nei
confronti di:

- **società Dimar s.r.l.** (P. IVA 01816650673), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale a Pietracamela (TE), via
Prati di Tivo, n. 3, con domicilio digitale all'indirizzo pec:
dimar@mypec.eu;

- **Raffaello Candeloro**, nato a Chieti il 27/1/1958 (C.F.
CNDRFL58A27C632C), residente a San Benedetto del Tronto (AP), in
via Verbania, n. 8;

- **Patrizia Sdruscia**, nata a Roma il 30/11/1959 (C.F.
SDRPRZ59S70H501D), residente a San Benedetto del Tronto (AP), in

	via Verbania, n. 8;	
	esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	uditi nella pubblica udienza del 18 marzo 2025, con l'assistenza della	
	segretaria dott.ssa Milena Posanzini, il relatore dott. Giuseppe Vella e	
	il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara;	
	non costituiti in giudizio i convenuti.	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 7/10/2024,	
	ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi	
	dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile, la Procura regionale ha	
	convenuto in giudizio la società Dimar s.r.l., Raffaello Candeloro e	
	Patrizia Sdruscia, chiedendone la condanna, in solido tra loro, al	
	pagamento:	
	- in favore del Comune di San Benedetto del Tronto della somma di €	
	7.952,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di	
	risarcimento dei danni derivati dall'omesso riversamento delle	
	imposte di soggiorno;	
	- delle spese del presente giudizio in favore dello Stato.	
	II. In proposito, il P.M. ha riferito che con note del 7/2/2023, acquisite	
	in data 8/2/2023 al protocollo della Procura, la segreteria di questa	
	Sezione giurisdizionale- settore "conti giudiziali" aveva trasmesso le	
	deliberazioni della Giunta comunale di San Benedetto del Tronto n.	
	226 del 15/11/2022, avente per oggetto " <i>Conti della gestione degli agenti</i>	
	<i>contabili per l'esercizio 2019. Correzione errori materiali. Parificazione"</i> , e n.	
	60 del 16/4/2021, avente per oggetto " <i>Conti della gestione degli agenti</i>	
	2	

	contabili per l'esercizio 2020. Parificazione – Imposta di soggiorno”,	
	entrambe corredate dai rispettivi elenchi.	
	Dalla suddetta documentazione emergeva, tra l'altro, l'omesso	
	riversamento nelle casse comunali delle somme dovute a titolo	
	d'imposta di soggiorno da parte:	
	A) della struttura ricettiva “Hotel Maestrale”, sita in San Benedetto	
	del Tronto, via Fosse Ardeatine, n. 12, per gli anni 2019 e 2020;	
	B) della struttura ricettiva “Residence Zodiaco”, sita in San Benedetto	
	del Tronto, via Tibullo, n. 5, per l'anno 2019.	
	II.1 Con decreti motivati del 17/2/2023, la Procura chiedeva al	
	dirigente del Servizio “Pianificazione strategica, controllo di gestione	
	e partecipate” e al dirigente del Servizio “Tributi” del Comune di San	
	Benedetto del Tronto di trasmettere tutta la documentazione	
	amministrativa e contabile, da cui poter evincere l'esatta	
	quantificazione degli importi riscossi dagli agenti contabili delle	
	suindicate strutture ricettive e non riversati all'Ente, nonché tutta la	
	documentazione relativa all'eventuale attivazione di procedure di	
	recupero dei crediti in questione.	
	L'Amministrazione comunale trasmetteva, con note prot. n. 16841 e	
	prot. n. 16909, entrambe del 3/3/2023, documentazione riepilogativa,	
	da cui risultava che “il Dirigente del Settore Gestione delle Risorse	
	Economiche e Finanziarie aveva provveduto ad emettere nei confronti degli	
	agenti contabili inadempienti, società Dimar s.r.l. e Candeloro Raffaello,	
	quale suo amministratore, l'atto di accertamento e contestazione di violazione	
	amministrativa n. 11 del 12/12/2019 e l'atto di accertamento n. 2 del	
	3	

	23/12/2020, inerenti all'Hotel Maestrale, nonché l'atto di accertamento n. 12	
	del 12/12/2019, inerente al Residence Zodiaco. Nonostante tali atti fossero	
	stati regolarmente notificati presso la sede della società, i gestori dell'Hotel	
	Maestrale, per l'arco temporale 2019/2020, e del Residence Zodiaco, per	
	l'anno 2019, risultavano ancora inadempienti al riversamento delle imposte	
	di soggiorno"; veniva, altresì, rappresentato come "l'Ente non fosse in	
	grado di fornire l'esatta quantificazione degli importi riscossi dagli agenti	
	contabili di cui trattasi, non avendo essi provveduto alla presentazione del	
	conto giudiziale".	
	II.2 Ravvisata la necessità di altri accertamenti istruttori al fine di	
	pervenire all'esatta quantificazione del danno subito dal Comune, in	
	data 19/9/2023 il P.M. delegava le indagini alla Guardia di Finanza.	
	Con nota prot. n. 25252 del 7/2/2024 la G.d.F. trasmetteva i dati	
	informatici acquisiti presso la Questura di Ascoli Piceno - D.I.G.O.S. e	
	con successiva nota prot. n. 42445 del 4/3/2024 inviava i prospetti	
	riepilogativi completi, elaborati in conformità alle disposizioni del	
	Regolamento comunale, ai fini della quantificazione del danno, da cui	
	emergeva l'omesso riversamento dei seguenti importi:	
	- Hotel Maestrale , per il biennio 2019/2020, complessivi € 4.234,50,	
	come da prospetti Excel allegati all'annotazione della G.d.F. del 4	
	marzo 2024 (doc. 13), di cui:	
	a) per il mese di giugno 2019: € 441,00;	
	b) per il mese di luglio 2019: € 714,00;	
	c) per il mese di agosto 2019: € 1.605,00;	
	d) per il mese di settembre 2019: € 147,00;	
	4	

	interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e	
	recupero dei beni culturali ed ambientali e di servizi pubblici locali.	
	In carenza di parametri oggettivi, la Procura ha prospettato una	
	quantificazione di tale voce di danno per almeno € 3.000,00.	
	III.2 A seguito dell’invito a dedurre, regolarmente notificato agli	
	interessati, non pervenivano, da parte dei medesimi, deduzioni	
	difensive né documentazioni o richieste di audizione personale.	
	IV. Ricevuta conferma, da parte del dirigente del Servizio “Tributi”	
	del Comune di San Benedetto del Tronto, del perdurante omesso	
	riversamento, da parte dei convenuti, delle imposte di soggiorno per	
	gli anni 2019 e 2020, la Procura ha loro notificato l’atto di citazione.	
	In particolare, il P.M. ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi	
	costitutivi della responsabilità amministrativa e precisamente:	
	- il <u>rapporto di servizio</u> , considerato che i convenuti, pur essendo	
	soggetti “ <i>estranei all’amministrazione dello Stato</i> ” (cfr. art. 73, ultimo	
	comma, del R.D. n. 2440/1923), risultano legati da uno specifico	
	rapporto funzionale con il Comune di San Benedetto del Tronto, per	
	effetto dell’investitura ricevuta, ai sensi della legge istitutiva	
	dell’imposta di soggiorno (art. 4 del D.lgs. n. 23/2011) e del pertinente	
	Regolamento comunale, per la riscossione di tale tributo ed il suo	
	riversamento all’Ente locale;	
	- la <u>condotta antiggiuridica</u> , considerati l’omessa rendicontazione e il	
	mancato riversamento di quanto dovuto al Comune;	
	- l’ <u>elemento soggettivo del dolo</u> in capo alla società Dimar s.r.l. ed ai	
	suoi amministratori, ossia Candeloro Raffaello e Sdruschia Patrizia, in	
	6	

	ragione delle volontarie, gravi e reiterate inadempienze agli obblighi	
	gravanti sugli agenti contabili;	
	- <u>il danno</u> arrecato al Comune di San Benedetto del Tronto,	
	ammontante a complessivi € 7.952,50 (€ 4.952,50, per mancata entrata,	
	più € 3000,00 per disservizio), da maggiorarsi degli accessori e delle	
	spese processuali, di cui i convenuti sono stati chiamati a rispondere	
	in solido tra loro, ai sensi dell'art. 1- quinquies della L. n. 20/1994.	
	V. Alla pubblica udienza del 18 marzo 2025 il Pubblico Ministero,	
	preso atto della contumacia dei convenuti, ha chiesto l'accoglimento	
	delle domande risarcitorie proposte nei loro confronti.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei convenuti, società	
	"Dimar s.r.l.", Raffaello Candeloro e Patrizia Sdruscia, che, sebbene	
	ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.	
	2. Passando alla disamina delle questioni di merito, il presente	
	giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità	
	amministrativa degli odierni convenuti per l'omesso riversamento al	
	Comune di San Benedetto del Tronto, negli anni 2019 e 2020, delle	
	imposte di soggiorno, da parte della società "Dimar s.r.l." (che gestiva	
	le strutture ricettive Hotel Maestrale e Residence Zodiaco e di cui	
	erano amministratori e legali rappresentanti il Candeloro e la	
	Sdruscia), per complessivi € 4.952,50, e per il correlato danno da	
	disservizio, quantificato dal P.M. in € 3.000,00.	
	In particolare, per quanto riguarda la prima posta di danno, il P.M. ha	
	evidenziato l'omesso riversamento delle imposte di soggiorno per	
	7	

l'importo di € 4.234,50, relativamente all'Hotel Maestrale per il biennio 2019/2020, e per l'importo di € 718,00, relativamente al Residence Zodiaco per l'anno 2019.

3. Il Collegio reputa che la prospettazione della Procura sia giuridicamente fondata.

3.1 A tal proposito, deve rammentarsi che con il D.lgs. n. 23/2011, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo municipale", è stata prevista, tra l'altro, la facoltà per i Comuni capoluoghi di provincia d'istituire, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico degli ospiti delle strutture ricettive ubicate nel rispettivo territorio; il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e di servizi pubblici locali.

Con delibera di Giunta regionale n. 1640 del 7/12/2011 tutti i Comuni della Regione Marche sono stati classificati come località turistiche o città d'arte, ai fini dell'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 23/2011; pertanto, anche ai Comuni non capoluoghi di provincia è stato consentito d'istituire l'imposta di soggiorno, mediante appositi regolamenti disciplinanti le modalità applicative ed eventuali esenzioni e riduzioni.

Inoltre, con provvedimenti normativi del 2020 e del 2021 il legislatore statale ha ulteriormente precisato il ruolo del gestore della struttura ricettiva, ritenuto responsabile del versamento delle imposte di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi (gli ospiti), ed ha

	previsto un regime sanzionatorio per l'omessa od infedele	
	presentazione della dichiarazione da parte del gestore e per il	
	mancato o ritardato versamento di quanto dovuto al Comune.	
	Pertanto, il gestore della struttura ricettiva è obbligato a versare	
	l'imposta di soggiorno spettante al Comune, anche qualora l'ospite	
	non abbia pagato il relativo ammontare.	
	Di conseguenza, in caso di omesso versamento del tributo da parte del	
	soggetto che ha alloggiato nella struttura ricettiva, il Comune può	
	rivolgersi direttamente al gestore, esigendo il pagamento di quanto	
	dovuto (v. Cassazione, sentenza n. 6187/2024).	
	3.2 Nella fattispecie in esame risulta che il Comune di San Benedetto	
	del Tronto ha istituito l'imposta di soggiorno con deliberazione del	
	Consiglio comunale n. 14 del 27/2/2012 ed ha approvato il relativo	
	regolamento con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del	
	29/3/2012, oggetto di successive modifiche.	
	Il Regolamento applicabile " <i>ratione temporis</i> " ai fatti oggetto del	
	presente giudizio risulta essere quello aggiornato con delibera del	
	Consiglio comunale n. 11 del 23/3/2019 , che, nel combinato disposto	
	degli artt. 2, 6 e 7, statuisce che il gestore della struttura ricettiva è	
	tenuto a riscuotere dai soggetti non residenti che pernottano presso di	
	essa l'imposta di soggiorno (nella misura predeterminata dall'Ente	
	locale), nonché ad adempiere sia ai relativi obblighi di	
	rendicontazione sia a quelli di riversamento delle somme spettanti	
	all'Ente, rispettando le modalità e le tempistiche prestabilite.	
	4. Orbene, nonostante tali chiare previsioni normative, risulta che i	

	convenuti hanno omissso di presentare i conti giudiziali relativi alla	
	riscossione delle imposte di soggiorno per gli anni 2019 e 2020 e di	
	adempiere all'obbligo di riversamento al Comune di San Benedetto	
	del Tronto delle somme ad esso dovute.	
	Tali comportamenti risultano indubbiamente connotati da dolo, in	
	quanto la società e i suoi amministratori Candeloro e Sdruschia hanno	
	volontariamente e reiteratamente omissso di adempiere agli obblighi	
	imposti dalla legge e dai regolamenti comunali in materia di	
	riscossione e di versamento dell'imposta di soggiorno.	
	Va, peraltro, sottolineato che i convenuti non si sono costituiti nel	
	presente giudizio e, quindi, non hanno addotto alcuna	
	argomentazione difensiva idonea a confutare le dettagliate	
	contestazioni loro rivolte dalla Procura.	
	Il Collegio Giudicante ritiene, pertanto, che i convenuti debbano	
	essere condannati, in solido tra loro, al pagamento di € 4.952,50 in	
	favore del Comune di San Benedetto del Tronto.	
	5. La Procura ha contestato ai convenuti anche un danno da	
	disservizio, che sarebbe scaturito sia dall'aggravio arrecato all'Ufficio	
	competente alla riscossione del tributo, che avrebbe dovuto compiere	
	attività straordinarie rispetto alle procedure standard previste per	
	l'accertamento dell'imposta di soggiorno, sia dal fatto che l'Ente non	
	aveva potuto utilizzare il gettito dell'imposta, non versata dai	
	convenuti, per incrementare gli interventi in materia di turismo, di	
	manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali e	
	di servizi pubblici locali.	
	10	

In mancanza di parametri oggettivi, il P.M. ha prospettato una quantificazione di tale voce di danno per almeno € 3.000,00.

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento di tale ulteriore domanda risarcitoria.

A parte il fatto che non risulta adeguatamente documentato il danno da disservizio che sarebbe effettivamente derivato dal mancato introito delle imposte di soggiorno in questione, appare evidente che la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura viene sostanzialmente a configurarsi come una duplicazione di quella riferita all'omesso riversamento del medesimo tributo, il cui gettito avrebbe dovuto essere utilizzato per il perseguimento delle suddette finalità d'interesse pubblico (v., *ex multis*, la sentenza n. 151/2024 di questa Sezione).

6. Conclusivamente, il Collegio ritiene che la società "Dimar s.r.l.", Raffaello Candeloro e Patrizia Sdruschia, in qualità di amministratori e legali rappresentanti di tale società, debbano essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di San Benedetto del Tronto della somma di € 4.952,50; tale importo dovrà essere maggiorato di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo gli indici ISTAT, dalle date degli omessi riversamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata.

7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.

	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	CONDANNA	
	la società “Dimar s.r.l.”, Raffaello Candeloro e Patrizia Sdruscia , in	
	qualità di amministratori e legali rappresentanti di tale società	
	(titolare delle strutture ricettive Hotel Maestrale e Residence Zodiaco),	
	in solido tra loro, al pagamento in favore del Comune di San	
	Benedetto del Tronto della somma di € 4.952,50 ; tale importo dovrà	
	essere maggiorato di rivalutazione monetaria, da calcolarsi, secondo	
	gli indici ISTAT, dalle date degli omessi riversamenti e sino alla data	
	di pubblicazione della presente sentenza; da tale ultima data e sino al	
	soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulla somma rivalutata.	
	La domanda proposta dalla Procura per il risarcimento del danno da	
	disservizio viene respinta.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c., a carico delle parti	
	condannate.	
	Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.	
	Il Giudice Estensore	Il Presidente
	Giuseppe Vella	Valter Camillo Del Rosario
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)
	Depositata in Segreteria in data 02/04/2025	
	Il funzionario amministrativo	
	dott.ssa Milena Posanzini	
	(f.to digitalmente)	
	12	